

## 2.2 Nascita e sviluppo dell'AI

L'art. 34<sup>quater</sup> della Costituzione, adottato nella votazione popolare del 6 dicembre 1925, autorizzava la Confederazione, ad instaurare, dopo l'introduzione dell'AVS, anche l'AI. Nel 1955 il Consiglio federale istituì una commissione di esperti per preparare l'introduzione dell'AI. Sulla base del rapporto elaborato da quest'ultima, il 24 ottobre 1958 l'Esecutivo sottopose al Parlamento il messaggio per una legge federale sull'AI. Il disegno di legge fu adottato dalle Camere federali nel 1959 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1960, una volta scaduto infruttuoso il termine per presentare referendum.

C'è una grande affinità tra l'AVS e l'AI, sia dal punto di vista della tecnica legislativa sia da quello organizzativo (contributi AI come supplemento dei contributi AVS, analogo sistema di rendita, stesso importo delle rendite, ecc.). I miglioramenti e le modifiche intervenuti nell'ambito dell'AVS dopo il 1960 valgono anche per le rendite AI. L'evoluzione dell'AI è di conseguenza in gran parte identica a quella dell'AVS (cfr. il testo analogo per l'AVS).

Sono state inoltre completate sei revisioni indipendenti della legge AI. Qui di seguito sono riassunti i loro aspetti principali.

### ***1° gennaio 1968: prima revisione dell'AI***

Potenziamento dei provvedimenti di integrazione professionale e dei provvedimenti per la scolarizzazione speciale dei bambini portatori di handicap.

Nuovo disciplinamento delle prestazioni per minorenni grandi invalidi.

Concessione di mezzi ausiliari a invalidi gravi che non possono più essere integrati nella vita professionale.

Abbassamento del limite di età per beneficiari di rendite AI e di assegni per grandi invalidi da 20 a 18 anni.

Miglioramento degli assegni per grandi invalidi.

### ***1° luglio 1987: seconda revisione dell'AI, prima tappa***

Introduzione di indennità giornaliera per i giovani in formazione.

Diritto a prestazioni complementari, se si è beneficiato per almeno sei mesi di indennità giornaliera dell'AI.

Provvedimenti per accelerare le procedure amministrative.

Audizione dell'assicurato prima di respingerne la domanda.

### ***1° gennaio 1988: seconda revisione dell'AI, seconda tappa***

Introduzione dei quarti di rendita.

Innalzamento dei contributi AI all'1,2 %.

Calcolo delle indennità giornaliera AI come reddito soggetto all'AVS.

### ***1° gennaio 1992: terza revisione dell'AI***

Ridistribuzione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

Istituzione degli Uffici AI al posto delle Commissioni AI, dei loro segretariati e degli Uffici regionali AI.

### ***1° gennaio 2004: quarta revisione dell'AI***

Adeguamento mirato nell'ambito delle prestazioni: sostegno attivo nel quadro dei provvedimenti professionali, graduazione più precisa delle rendite (introduzione dei tre quarti di rendita), abolizione della rendita suppletiva per il coniuge, abolizione della rendita per i casi di rigore (in compenso diritto a prestazioni complementari nel caso di quarti di rendita), adeguamento del sistema di indennità giornaliera all'AI<sup>nf</sup> e miglioramento degli assegni per grandi invalidi.

Introduzione di servizi medici regionali (SMR).

Rafforzamento della vigilanza federale e della cooperazione interistituzionale.

Semplificazione della struttura e della procedura.

**1° luglio 2006: quinta revisione dell'AI, prima tappa, modifica della procedura**

Sostituzione della procedura di opposizione con la procedura di preavviso.

**1° gennaio 2008: quinta revisione dell'AI, seconda tappa**

Introduzione del rilevamento e dell'intervento tempestivi.

Introduzione dei provvedimenti di reinserimento.

Nuovi sostegni finanziari in caso di aumenti dei contributi della previdenza professionale e delle assicurazioni di indennità giornaliera a seguito dell'incapacità al lavoro di una persona in corso di collocamento.

Creazione di un assegno per il periodo di introduzione.

Incarico per la collaborazione interistituzionale.

Abolizione delle rendite complete correnti.

Nuovo inizio del diritto alla rendita.

Nuove disposizioni sulla revisione delle rendite.

**1° gennaio 2008: nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)**

Trasferimento del finanziamento della scolarizzazione speciale dall'AI ai Cantoni.

Trasferimento dall'AI ai Cantoni dei sussidi per la costruzione e dei sussidi per le spese d'esercizio versati a istituzioni per l'integrazione professionale, a case e a laboratori per persone disabili.

Abolizione dei contributi dei Cantoni all'AI.

**1° gennaio 2011: finanziamento aggiuntivo e formazione di un Fondo AI autonomo**

Finanziamento aggiuntivo dell'AI attraverso l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo dal 2011 al 2017.

Istituzione di un Fondo di compensazione AI autonomo.

**1° gennaio 2012: sesta revisione dell'AI, primo pacchetto di misure**

Introduzione di provvedimenti aggiuntivi per la reintegrazione dei beneficiari di rendite.

Miglioramento degli incentivi per i datori di lavoro.

Introduzione del lavoro a titolo di prova.

Promozione della concorrenza nell'ambito dei mezzi ausiliari.

Introduzione della prestazione transitoria e della riattivazione facilitata di una rendita.

Introduzione del contributo per l'assistenza.

Nuova regolamentazione del meccanismo di finanziamento.

Abolizione delle rendite per diversi quadri clinici (disposizione finale).

**1° gennaio 2013: sesta revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure**

Rimborso delle spese per cure ospedaliere.

**1° gennaio 2014: sesta revisione dell'AI, primo pacchetto di misure**

Introduzione delle nuove regole di finanziamento per quanto riguarda il tenore del contributo federale.